

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

Senato della Repubblica: Testo degli articoli del Regolamento del Senato modificati nelle sedute del 2 febbraio e del 17 novembre 1950 Pag. 3458

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 953.

Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana Pag. 3459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 954.

Ricostituzione del comune di Induno Olona (Varese). Pag. 3460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 955.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore Domenicane della Beata Imelda, con sede in Bologna Pag. 3460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 956.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, in Belluno. Pag. 3460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 957.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Botontano del comune di Cingoli (Macerata) Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura. Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1950.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1950.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1950 Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1950.

Calendario di Borsa per l'anno 1951 Pag. 3461

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Belgirate Pag. 3462

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori necessari all'ampliamento della centrale telefonica «Cavour» in Milano Pag. 3463

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti dei cavi coassiali in alcune Provincie Pag. 3464

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei lotti. Pag. 3465

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3468

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa di consumo e mutua assistenza, con sede in Isola del Giglio Pag. 3468

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Valle Veneta » di Torricella, in comune di Tavoleto Pag. 3468

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Libertà », con sede in Bellaria di Acqualagna Pag. 3468

Scioglimento della Cooperativa autotrasporti « La Ripresa » con sede in Gualdo di Narni Pag. 3468

Scioglimento della Società cooperativa di consumo lavoratori cattolici, con sede in Sant'Angelo in Vado Pag. 3468

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso a quarantotto posti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 3469

Ministero della difesa-Esercito: Modificazione nella composizione della Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Pag. 3470

Ministero dei trasporti:

Graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di marinaio in prova, in servizio sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina Pag. 3470

Annullamento dell'esito conseguito dal candidato Mancini Adler nel concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni, riservato ai reduci, di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2566 Pag. 3471

Graduatoria di merito del concorso a diciotto posti di motorista in prova delle navi-traghetto dello Stretto di Messina Pag. 3471

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte e pratica di esame del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore (grado 10°, gruppo A), specializzazione in botanica agraria Pag. 3472

Prefettura di Pisa: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa Pag. 3472

Prefettura di Varese: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese Pag. 3472

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 9 DICEMBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Consorzio di credito per le opere pubbliche: Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale »** estratti il 1° dicembre 1950.

(5242)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % Ventennali, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison »** effettuata il 1° dicembre 1950.

(5243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo degli articoli del Regolamento del Senato modificati nelle sedute del 2 febbraio e del 17 novembre 1950

Art. 26.

* Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso, però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il disegno di legge è rimesso al Senato anche nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 31.

L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni in sede deliberante deve essere affisso all'albo almeno ventiquattro ore prima.

Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione, a facoltà del Presidente della Commissione, delle disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 72. Per l'appello nominale è richiesta la domanda di cinque Senatori e per lo scrutinio segreto di sette.

Delle sedute delle Commissioni in sede deliberante si redige un processo verbale secondo le norme dell'articolo 40; inoltre si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 27

I disegni di legge e, in generale, ogni affare su cui debba riferirsi al Senato, comprese le petizioni e i decreti registrati con riserva, sono inviati dal Presidente all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

* * Se il Presidente ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, questa dovrà esprimerlo per iscritto nei termini stabiliti dall'articolo 31.

Art. 28.

Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, domanda al Presidente del Senato che esso sia assegnato alla Commissione competente.

* Se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commissione, può chiederlo prima di deliberare nel merito. In questo caso, il parere dovrà essere espresso nei modi e nei termini previsti dai primi tre commi dell'articolo 31.

Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni.

* Comma modificato.

** Comma aggiunto.

Art. 31.

Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati temporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione Finanze e Tesoro, la quale, entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni di legge dichiarati d'urgenza, dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza che la Commissione Finanze e Tesoro faccia conoscere il suo parere, s'intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro non abbia chiesto una proroga.

* Il parere può essere espresso per iscritto o comunicato mediante intervento personale del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro, o di un altro membro di essa da lui delegato, in seno alla Commissione competente.

* * Quando la Commissione Finanze e Tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato, qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere.

Art. 32.

Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi.

* Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non conceda un nuovo termine non superiore ai due mesi.

Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 54.

I disegni di legge approvati dal Senato sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.

* * Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei Deputati il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera.

* * Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

Art. 66.

* La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che si inizi la discussione; questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci Senatori.

* La discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola a non più di due oratori in favore e due contro, e se la questione sia stata respinta per alzata e seduta.

* Comma modificato.

** Comma aggiunto.

Art. 68.

Prima che si apra la discussione generale o durante la stessa, possono essere presentati da ciascun Senatore ordini del giorno concernenti il disegno di legge. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati, ma non sulle mozioni.

* * Non è consentita la presentazione di ordini del giorno quando si tratti di mozione di sfiducia presentata a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 94 della Costituzione.

* * Quando il presentatore di un ordine del giorno sia assente al momento in cui dovrebbe rispondere se intenda o meno mantenerlo, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto, salvo che un altro Senatore lo faccia proprio.

Art. 71.

* Esaurita la discussione generale di un disegno di legge, si passa alla discussione degli articoli.

* Nella discussione degli articoli, ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

Art. 104.

* Nel presentare un'interrogazione il Senatore dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni, il Governo dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente. La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute.

* Comma modificato.

** Comma aggiunto.

(5209)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 953.

Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 è concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla località di nuova residenza in Alto Adige.

Art. 2.

E' parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui

prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocità delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato, nonché degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.

Art. 3.

Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1 e 2, gli alto-atesini dovranno presentare alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità consolare italiana, indicanti le generalità dell'optante ed eventualmente dei famigliari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonché il numero dei capi di bestiame.

Art. 4.

La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.

Art. 5.

Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.

Art. 6.

All'onere derivante dal provvedimento, nell'importo non superiore a lire 60 milioni, verrà provveduto con corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 e nei due successivi esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA —
PELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 954.

Ricostituzione del comune di Induno Olona (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Induno e Olona, già facenti parte del Comune omonimo, aggregato a quello di Varese col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2247, chiede

la ricostituzione del Comune suddetto, con circoscrizione territoriale limitata alle frazioni suindicate;

Visti gli atti relativi;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, Sezione I, in adunanza 17 gennaio 1950, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Induno Olona, aggregato a quello di Varese col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2247, è ricostituito con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività fra i comuni di Induno Olona e di Varese, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 955.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore Domenicane della Beata Imelda, con sede in Bologna.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore Domenicane della Beata Imelda, con sede in Bologna, comunemente denominata Istituto Orfanelle della Madonna di San Luca.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 956.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, in Belluno.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 25 luglio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, in Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 ottobre 1950, n. 957.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Botontano del comune di Cingoli (Macerata).

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Osimo e Cingoli, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Botontano del comune di Cingoli (Macerata).

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1950

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto 28 settembre 1949, con il quale il dott. Italo Sgherri fu nominato membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Vista la nota 22 luglio 1950, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa in sostituzione del dott. Italo Sgherri dimissionario, l'avvocato Giovanni Pesce;

Decreta:

L'avv. Giovanni Pesce è nominato membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Italo Sgherri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1950

(5175)

Il Ministro: MARAZZA

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1950.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1950, relativo alla nomina del dott. Gaetano Scarpello a membro della Commissione centrale suddetta quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero di grazia e giustizia nella persona del dott. Duni Mario, consigliere di Corte di cassazione, in sostituzione del dott. Gaetano Scarpello impedito da esigenze di servizio a partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, il dottor Duni Mario, quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Gaetano Scarpello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1950

Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 144. — LA MICELA

(5092)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1950.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1950, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'anno 1950;

Vista la deliberazione 31 ottobre 1950, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, con la quale, in sostituzione del rag. Alfredo Fujani, membro supplente della locale Deputazione di borsa per l'anno 1950, in rappresentanza della stessa Camera è designato il conte Carlo Thellung di Courtelary;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla integrazione del componente della Deputazione di borsa di Torino, come sopra indicato;

Decreta:

Il conte Carlo Thellung di Courtelary è nominato membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'anno 1950, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del rag. Alfredo Fujani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1950

(5165)

Il Ministro: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1950.

Calendario di Borsa per l'anno 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Decreta:

Per l'anno 1951, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

Risposta premi:

18 gennaio, 15 febbraio, 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio, 15 giugno, 18 luglio, 20 agosto, 18 settembre, 18 ottobre, 17 novembre, 17 dicembre.

Riporti:

19 gennaio, 16 febbraio, 17 marzo, 17 aprile, 18 maggio, 18 giugno, 19 luglio, 21 agosto, 19 settembre, 19 ottobre, 19 novembre, 18 dicembre.

Compensazioni:

20 gennaio, 17 febbraio, 20 marzo, 18 aprile, 19 maggio, 19 giugno, 20 luglio, 22 agosto, 20 settembre, 20 ottobre, 20 novembre, 19 dicembre.

Spunta:

23 gennaio, 20 febbraio, 22 marzo, 20 aprile, 22 maggio, 21 giugno, 23 luglio, 23 agosto, 22 settembre, 23 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre.

Presentazione dei fogli:

25 gennaio, 22 febbraio, 24 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre, 24 novembre, 22 dicembre.

Correzione degli errori:

27 gennaio, 24 febbraio, 28 marzo, 26 aprile, 28 maggio, 26 giugno, 27 luglio, 28 agosto, 27 settembre, 27 ottobre, 27 novembre, 27 dicembre.

Presentazione dei titoli:

30 gennaio, 27 febbraio, 30 marzo, 28 aprile, 30 maggio, 28 giugno, 30 luglio, 30 agosto, 29 settembre, 30 ottobre, 29 novembre, 29 dicembre.

Liquidazione:

31 gennaio, 28 febbraio, 2 aprile, 30 aprile, 31 maggio, 2 luglio, 31 luglio, 31 agosto, 1° ottobre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni seguenti, ivi comprese tutte le domeniche e, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, anche i sabati:

Gennaio: 1°, 6, 7, 14, 21, 28.

Febbraio: 4, 11, 18, 25.

Marzo: 4, 11, 18, 19, 24, 25, 26.

Aprile: 1°, 8, 15, 22, 25, 29.

Maggio: 1°, 3, 6, 13, 20, 24, 27.

Giugno: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30.

Luglio: 1°, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Agosto: dal 4 al 19, 25, 26.

Settembre: 1°, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Ottobre: 7, 14, 21, 28.

Novembre: 1°, 4, 11, 18, 25.

Dicembre: 2, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5178)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Belgirate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 settembre 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Belgirate;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Belgirate senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un importante complesso panoramico;

Decreta:

La zona sia nel comune di Belgirate, indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Novara, per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Torino entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Belgirate.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 1° dicembre 1950

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Seduta del 14 settembre 1949.

Convocata con lettera n. 1588/90 del 50 agosto 1949 nella sede del municipio di Lesa il 14 settembre 1949, alle ore 9, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Lesa, zona da vincolare.
- 2) Belgirate, zona da vincolare.
- 3) Stresa, zona da vincolare.
- 4) Orta, zona da vincolare.

Sono presenti:

il presidente, S. E. l'Ambasciatore dott. Vittorio Cerruti;
il prof. Nino Giannantoni, segretario della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, in rappresentanza del soprintendente arch. Vittorio Mesturino, vice presidente;

l'avv. Agostino Repetto, presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

l'arch. Umberto Rizzotti, in rappresentanza della categoria dei professionisti e artisti;

il dott. Iginio Ambrosini, in rappresentanza della Federazione degli agricoltori;

l'avv. Cesare Borroni, sindaco di Lesa;

il comm. Migliavacca, sindaco di Belgirate;

il prof. Francesco Gozzola e il sig. Muzio Rodi, assessori comunali di Lesa.

Funge da segretario il sig. Luigi Borasio, espressamente delegato dall'Amministrazione provinciale.

Ha scusato l'assenza il dott. ing. Alfredo Pariani, rappresentante della Federazione degli industriali.

Alle ore 9, essendo riscontrato nei presenti il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Si passa quindi alla trattazione del n. 2 dell'ordine del giorno: « Belgirate, zona da vincolare ».

Dopo che il prof. Giannantoni ha riferito sui precedenti, il sindaco comm. Migliavacca dichiara che il Comune propone l'imposizione del vincolo a tutta la zona compresa fra il lago e il rilevato ferroviario, e, inoltre, alla zona a monte del rilevato ferroviario in corrispondenza della chiesa del cimitero vecchio e delimitata a sud e a nord dalle strade d'accesso al cimitero stesso a partire come s'è detto, dal rilevato ferroviario.

Dopo breve discussione, la Commissione delibera a voti unanimi l'imposizione del vincolo paesaggistico in comune di Belgirate per tutta la zona compresa fra lago e rilevato ferroviario, nonchè, più a monte, alla zona delimitata dal rilevato ferroviario stesso e dalle strade di accesso al cimitero vecchio fino al loro incontro presso la chiesa del cimitero stesso.

In attesa di poter fornire i dati catastali, di prossima ma non imminente pubblicazione, il Comune è pregato di presentare una planimetria della zona di cui sopra.

Il sindaco dà assicurazione, in tal senso.

(*Omissis*).

Il presidente: VITTORIO CERRUTI

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata in data 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte, e la Società italiana telefonica piemontese (poi « Stipel ») dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile stesso anno;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda statale dei servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 7 dell'allegato E sul contenzioso amministrativo, approvato con legge 20 marzo 1865, n. 2248;

Visto l'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188;

Vista la domanda in data 9 marzo 1950, presentata dalla Società concessionaria « Stipel », per ottenere la

dichiarazione formale di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per la costruzione di un fabbricato adatto a contenere una nuova centrale automatica nella zona Dateo-Argonne in Milano;

Constatata la reale necessità di una più razionale sistemazione del servizio telefonico pubblico a Milano, in considerazione dello sviluppo notevole e continuo di tale servizio in quella città;

Riconosciuto che il baricentro telefonico della nuova zona Dateo-Argonne cade all'incrocio fra le vie Giuseppe Compagnoni e Macedonio Melloni;

Visto il parere favorevole della ripartizione urbanistica del comune di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella sua adunanza n. 345 del 10 novembre 1950,

Decreta:

A mente dell'art. 7, allegato E, sul contenzioso amministrativo di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, è dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile la costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano, all'angolo tra la via Giuseppe Compagnoni e il corso Plebiscito sul terreno in appresso descritto, la cui occupazione risulta pertanto necessaria ed urgente da parte della Società « Stipel »:

terreno di cui alla partita catastale n. 1153 intestata al sig. Ferrario Romolo fu Eduardo, di proprietà dello stesso intestatario: individuato in mappa, sezione di Porta Venezia, foglio IX, con il mappale 3681, della superficie di are 10 e centiare 50, reddito imponibile L. 39,90, nuovo reddito dominicale L. 147 e agrario L. 57,75; coerenziato a levante, con la residua proprietà del sig. Ferrario Romolo; a mezzogiorno, con la proprietà Battacchi Carlo; a ponente, con la pubblica via Giuseppe Compagnoni; a settentrione, con il pubblico corso Plebiscito.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: SPATARO

(5211)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori necessari all'ampliamento della centrale telefonica « Cavour » in Milano.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata in data 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte, e la Società italiana telefonica piemontese (poi « Stipel ») dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile stesso anno;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, numero 5188;

Vista la domanda in data 5 luglio 1950 presentata dalla Società « Stipel » per ottenere la dichiarazione formale di pubblica utilità per i lavori da eseguire sul terreno di proprietà demaniale sito in via Appiani, Milano;

Constatata la necessità inderogabile di potenziare il servizio telefonico pubblico in continuo sviluppo e ad intenso traffico in una delle zone più importanti della città di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi nella sua adunanza n. 345 del 10 novembre 1950;

Decreta:

A mente dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono dichiarati di pubblica utilità i lavori necessari all'ampliamento della centrale telefonica « Cavour » in Milano sul terreno sottodescritto:

terreno sito in via Appiani in Milano, distinto in catasto, sezione città, con il mappale 166-b, di superficie effettiva mq. 943,02; catastale ettari 0.09.45; sul terreno insiste un rudere (demolendo) dell'ex reclusorio di via Parini, per conto della Società « Stipel ».

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: SPATARO

(5212)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti dei cavi coassiali in alcune Province.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1950, con il quale si approvano e rendono esecutivi i lavori relativi agli impianti dei cavi coassiali — da parte della « Sirti » — sui percorsi:

Firenze Pisa

Roma Genova Milano

Torino Milano Verona Mestre Trieste;

Ritenuto che l'esecuzione dei lavori di cui al citato decreto 14 settembre 1950 rivesta carattere di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni in data 10 novembre 1950;

Decreta:

I lavori relativi agli impianti dei cavi coassiali Firenze-Pisa (sul percorso e per le Province sottoindicate):

Firenze: Firenze, Le Fornaci, Lastra a Signa, Malmantile, Montelupo Fiorentino, Pontorme, Empoli, Ponte a Elsa.

Pisa: San Miniato Basso, Ponte a Evola, San Romano Montopoli, Castel del Bosco, La Rotta, Pontedera, Fornacette, Cascina, Navacchio, Pisa.

Roma - Genova - Milano (sul percorso e per le Province sottoindicate):

Roma: Roma, Maglianella di Sotto, Palidoro, Palo, Santa Marinella, Civitavecchia.

Viterbo: Tarquinia, Montalto di Castro.

Grosseto: Alberese, Grosseto, Montepescali, Giuncarico, Gavorrano, Scarlino, Follonica.

Livorno: Venturina, San Vincenzo, San Guido, Cecina, Colle Salvetti.

Pisa: Pisa, Torre del Lago Puccini, Viareggio.

Apuania: Marina di Carrara.

La Spezia: Sarzana, Arcola, La Spezia, Borghetto di Vara, Carrodano.

Genova: Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco, Nervi, Genova, Bolzaneto, Rivarolo, Pontedecimo, Ceranesi, Campomorone, Passo Bocchetta.

Alessandria: Molini, Voltaggio, Carrosio, Gavi, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Rivalta Scrivia, Tortona, Castelnuovo Scrivia, Molino Alzano, Gerola Nuova.

Pavia: Sannazzaro, Scaldasole, Alagna, Garlasco, Borgo San Siro, Villa Sforzesca, Vigevano.

Milano: Abbiategrasso, Gaggiano, Trezzano, Corsico, San Cristoforo, Milano.

Torino Milano - Verona - Mestre - Trieste (sul percorso e per le Province sottoindicate):

Torino: Torino.

Vercelli: Vercelli.

Novara: Novara.

Milano: Pero, Milano, Cologno Monzese, Brugherio.

Bergamo: Bergamo.

Brescia: Roncadelle, Brescia, Rezzato, Ponte San Marco, Lonato, Desenzano, Sirmione.

Verona: Peschiera, Castelnuovo Veronese, Verona, San Martino Buon Albergo, Vago - frazione Lavagnano, Caldiero, San Bonifacio.

Vicenza: Montebello Vicentino, Altavilla Vicentina, Olmo, Vicenza, Torri di Quartesolo, Barbano, Grisignano di Zocco.

Padova: Arlesega, Mestrino, Padova.

Venezia: Mestre, Quarto d'Altino, Portograndi, San Donà di Piave, Ceggia, Portogruaro, San Giorgio al Tagliamento.

Udine: Latisana, Muzzana di Turiano, San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli.

Gorizia: Ronchi dei Legionari, Monfalcone.

Trieste: Duino, Sistiana, Aurisina, Prosecco, Trieste

sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili ai sensi ed agli effetti dell'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: SPATARO

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1950.

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei loti.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione dei loti.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto diretto all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, con peduncolo tagliato al livello della rosetta, di forma e di aspetto normali, di giusta maturazione commerciale, esenti da lesioni e da screpolature non cicatrizzate, da ammaccature, da qualsiasi traccia di colore verde, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

I frutti, per essere considerati di giusta maturazione commerciale, sia essa conseguita naturalmente che con mezzi artificiali, devono essere cedevoli al tatto, non sgradevoli al palato, di uniforme colore e sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Per il prodotto destinato al trattamento di maturazione artificiale sui mercati esteri di consumo, le relative spedizioni saranno autorizzate soltanto se all'Istituto nazionale per il commercio estero conterà che gli importatori destinatari siano all'uopo attrezzati.

Per tali spedizioni sarà tollerato un grado di maturazione lievemente arretrato rispetto a quello previsto al primo comma del presente articolo, ferma restando la esclusione dei frutti non uniformemente coloriti e di quelli che presentino tracce di colore verde.

E' vietata l'esportazione di frutti con circonferenza inferiore a cm. 18.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica « extra » i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, sono immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.

Categorie di calibrage.

I frutti, in rapporto alla loro grossezza, devono essere calibrati come segue:

con circonferenza da cm. 18 a cm. 20 da distinguersi con la indicazione: cm. 18/80;

con circonferenza da cm. 20 a cm. 22 da distinguersi con la indicazione: cm. 20/22;

con circonferenza da cm. 22 a cm. 24 da distinguersi con la indicazione: cm. 22/24;

con circonferenza da cm. 24 a cm. 26 da distinguersi con la indicazione: cm. 24/26;

con circonferenza superiore a cm. 26 da distinguersi con la indicazione: cm. 26+.

Per circonferenza si intende quella misurata in corrispondenza della sezione massima normale all'asse del frutto.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

1) per prodotto di qualifica « extra »: 6 % di frutti con requisiti qualitativi non inferiori a quelli previsti all'art. 2;

2) per prodotto senza qualifica: 6 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, esclusi i frutti non commercialmente maturi, affetti da marciume, da screpolature o lesioni, anche cicatrizzate, che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto e di quelli con circonferenza inferiore a cm. 18.

3) 10 % di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre cm. 1 ai limiti fissati per ciascuna categoria di grossezza prevista all'art. 4, con esclusione dei frutti con circonferenza inferiore al minimo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione dei loti possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

Cassettina con coperchio avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 6-15, e le seguenti caratteristiche:

testate di un sol pezzo spesso mm. 8; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 4-5; fondo e coperchio di più pezzi longitudinali larghi non meno di cm. 4, spessi mm. 4-5, combacianti o intervallati al massimo di mm. 10 e inchiodati alle testate; tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 2,5 spessi mm. 4-5, di cui quello centrale del fondo aggraffato alle fiancate con reggette metalliche; quattro cantonali interni di faggio, a sezione orizzontale triangolare, con i lati esterni di cm. 2,5;

Cassetta aperta accatastabile avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 6-15, e le seguenti caratteristiche:

testate di un sol pezzo spesso mm. 8; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 4-5; fondo di più pezzi longitudinali larghi non meno di cm. 4 e spessi mm. 4-5, combacianti o intervallati al massimo di mm. 10 e inchiodati alle testate; tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 2,5, spessi mm. 4-5, aggraffati alle fiancate con reggette metalliche; i due laterali applicati ad una distanza di 4 cm. dal margine

del fondo dal lato delle testate; quattro cantonali interni di faggio a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di cm. 2,5, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate.

Le tavolette del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali dovranno essere smussate lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale ed il bordo smussato della tavoletta stessa, in guisa da permettere e rendere stabile l'accatastamento.

Le testate e fiancate possono essere costituite da lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e nel lato interno dei due listelli orizzontali costituenti i bordi superiori ed inferiori dell'imballaggio. Tali listelli devono essere spessi mm. 10 e larghi cm. 2 se l'altezza dell'imballaggio non supera i cm. 8, larghi cm. 2,5 qualora invece l'altezza superi i cm. 8.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete, o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure tali misure debbono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi nonchè gli addobbi ed il materiale d'impacco, devono essere nuovi, puliti, asciutti, inodori; devono inoltre essere costruiti a regola d'arte e risultare solidi mediante razionale chiodatura.

La tara, compresi i materiali d'impacco e gli addobbi, non deve superare il 12 % del peso lordo, nel caso di prodotto a più strati e del 15 % per frutti impaccati ad uno strato.

Art. 7.

Impacco.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte, in guisa da occupare l'intera capacità dell'imballaggio ed i vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

L'impacco ad uno strato è obbligatorio per i frutti con circonferenza superiore ai cm. 26.

L'uso di materiale per la protezione si rende necessario per evitare il danneggiamento al prodotto.

L'incartamento dei singoli frutti è obbligatorio per il prodotto di qualifica « extra » e facoltativo per il prodotto esportato senza qualifica. Le veline di avvolgimento, nonchè il materiale di protezione, devono essere nuove, pulite, asciutte ed inodore.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi saranno apposte in modo indelebile e chiaramente leggibili soltanto le seguenti indicazioni:

- a) il marchio nazionale di esportazione;
- b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- c) prodotto « Loti », seguito, eventualmente, dalla varietà e zona di produzione;
- d) qualifica « extra », per il prodotto che ne abbia i requisiti;
- e) numero dei frutti contenuti nell'imballaggio;

f) categoria di calibrazione, secondo quanto previsto all'art. 4;

g) ogni altra dicitura richiesta da consuetudini dei mercati importatori, purchè non sia in contrasto con quelle previste alle lettere precedenti.

Tali indicazioni devono figurare nell'ordine che precede su una o ambedue le testate e possono eventualmente essere riunite in una etichetta di carta, a colori appropriati, bene incollata.

Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3 o di cm. 5 o di cm. 7.

Le indicazioni di cui alle lettere c) ed e) devono essere a caratteri alti cm. 1,5 e quelle delle lettere d) ed f) almeno di cm. 1.

Qualora le indicazioni predette non possano essere contenute tutte sulla testata, quelle delle lettere b) e g) potranno essere apposte su una delle fiancate.

Per il prodotto da sottoporsi alla maturazione artificiale sui mercati esteri, i singoli colli dovranno riportare, su una delle fiancate, impresse ad inchiostro indelebile o a mezzo di etichetta di carta ben incollata, una fascia verde della lunghezza di cm. 20 ed altezza di cm. 5.

Art. 9.

Spedizioni.

Il carico e la sistemazione dei colli sui mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando ogni accorgimento atto ad evitare danno al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare altresì la buona conservazione durante il viaggio.

La destinazione ed il destinatario per il prodotto da sottoporsi a maturazione artificiale sui mercati esteri, quale risulta dal certificato di ispezione e dai documenti di trasporto, non può essere variata durante il percorso.

Art. 10.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha facoltà di:

- 1) autorizzare l'uso di altri imballaggi che rappresentino un miglioramento rispetto a quelli stabiliti all'art. 6 e che rispondano a particolari esigenze del traffico o di determinati mercati importatori;
- 2) limitare l'uso degli imballaggi previsti, previo tempestivo avvertimento agli interessati, in rapporto a determinate circostanze sui mercati esteri.

L'Istituto predetto ha inoltre facoltà di escludere alcune delle categorie di calibrazione previste all'articolo 4, e rendere obbligatoria la qualifica « extra » prevista all'art. 3. Tale determinazione potrà essere adottata, sentito il parere di una Commissione di esperti delle varie categorie interessate, nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, in relazione a particolari situazioni del traffico della produzione e dell'andamento dei mercati esteri.

Art. 11.

Controllo.

Tutte le spedizioni di loti dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie al-

l'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco e presso gli aeroporti per le spedizioni effettuate a mezzo aerei. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario ed in parte marittimo, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle dogane.

Chiunque intenda esportare loti deve notificare all'ufficio di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, specificandone l'ubicazione e la particolare attrezzatura di cui esso è provvisto.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'ufficio di controllo competente, secondo la tabella allegata al presente decreto. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto ed il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'ufficio di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Nel caso che il controllo non potrà essere eseguito nell'ora fissata nella richiesta, gli organi preposti al controllo stesso notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subito il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta su modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare e via aerea sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato di ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, direttamente dagli ispettori dell'Istituto nazionale per il commercio estero alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispeditura ammessi a fruire della tassazione unica è consentita l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispeditura per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispeditura o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispeditura, in questi casi, può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di loti spedite all'estero da altre stazioni distanti dalle zone di produzione e che non siano ammesse alla tassazione unica, il controllo deve essere richiesto all'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero competente secondo la tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero le spese per la effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di loti debbono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la qualità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 mag-

gio 1938, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato, delle partite di loti che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 12.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero

LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio

TOGNI

Il Ministro per le finanze

VANONI

Il Ministro per i trasporti

D'ARAGONA

Tabella degli uffici di controllo permanenti dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Roma: via Torino n. 107;
 Ancona: corso Garibaldi n. 9;
 Bari: corso Cavour n. 2;
 Bologna: via Pignattari n. 1;
 Bolzano: via Argentieri n. 6, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;
 Catania: via Musumeci n. 105;
 Firenze: via de' Saponai n. 1;
 Genova: Darsena via Gramsci;
 Messina: via XXIV Maggio n. 21;
 Milano: via Giuseppe Mazzini n. 15;
 Napoli: corso Umberto I n. 167;
 Palermo: via F. Crispi n. 128;
 Pisa: via F. Crispi n. 29;
 Reggio Calabria: via Vittorio Emanuele n. 99;
 San Benedetto del Tronto: via F. Crispi n. 39;
 Savona: via Chiodo n. 2;
 Siracusa: via Duca degli Abruzzi n. 4;
 Torino: via Cavour n. 8, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;
 Trento: via Rosmini n. 4, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;
 Trieste: via San Nicolò n. 7, presso l'Osservatorio fitopatologico;
 Verona: presso Magazzini generali.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire eventualmente altri uffici temporanei a carattere stagionale nelle principali zone di produzione, o di apportare modifiche alla tabella di cui sopra.

Visto, il *Ministro per il commercio con l'estero*

LOMBARDO

(5196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rogelio R. Tristany, Console generale di Argentina a Genova.

(5158)

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rees John Fowler, Console generale di Gran Bretagna a Genova.

(5159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo e mutua assistenza, con sede in Isola del Giglio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1950, la Società cooperativa di consumo e mutua assistenza, con sede in Isola del Giglio, costituita il 16 giugno 1949, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(5180)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Valle Veneta » di Torricella, in comune di Tavoleto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1950, la Società cooperativa di consumo « Valle Ventena » di Torricella, in comune di Tavoleto, costituita con atto del notaio Gaetano Corsale in data 3 marzo 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile.

(5181)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Libertà », con sede in Bellaria di Acqualagna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1950, la Società cooperativa di consumo « Libertà », con sede in Bellaria di Acqualagna, costituita con atto in data 7 maggio 1947 del notaio Zaccarelli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(5182)

Scioglimento della Cooperativa autotrasporti « La Ripresa » con sede in Gualdo di Narni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1950, la Cooperativa autotrasporti « La Ripresa », con sede in Gualdo di Narni, costituita con atto in data 2 agosto 1947 del dott. Mario Pulcini, notaio in Narni, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(5183)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo lavoratori cattolici, con sede in Sant'Angelo in Vado

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1950, la Società cooperativa di consumo lavoratori cattolici, con sede in Sant'Angelo in Vado, costituita con rogito 7 maggio 1947 del notaio Ferri, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ad ogni effetto di legge.

(5184)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quarantotto posti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 333, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 296, concernente norme per la sistemazione della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la situazione del ruolo organico della banda predetta, nel quale risultano attualmente vacanti n. 48 posti;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa all'elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Considerata la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, per i seguenti posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

Prime parti posti n. 5:

- un 1° flauto;
- un 1° clarinetto spalla;
- un 1° corno fa;
- un 1° flicornino mi. b.;
- un 1° flicorno tenore.

Seconde parti posti n. 21:

- un 2° flauto con obbligo ottavino;
- un 2° oboe con obbligo corno inglese;
- un 1° clarinetto piccolo mi. b.;
- cinque primi clarinetti s. b. di fila;
- un 1° saxofono soprano;
- un 1° saxofono tenore;
- un 3° corno fa;
- una 1ª cornetta s. b.;
- una 1ª tromba fa;
- un 1° trombone basso fa;
- un 2° flicornino mi. b.;
- un flicorno basso grave fa;
- un 1° flicorno contrabbasso s. b.;
- un timpanista;
- un 1° tamburo;
- un cassista;
- un contrabbasso ad ancia.

Terze parti posti n. 22:

- un 3° flauto;
- un 2° clarinetto piccolo mi. b.;
- cinque clarinetti secondi s. b.;
- tre clarinetti contralto mi. b. (2° 3° e 4°);
- un saxofono basso s. b.;
- un 2° corno fa;
- un 4° corno fa;
- una 2ª tromba fa;
- una 2ª tromba s. b. basso;
- un 2° trombone s. b.;
- un trombone contrabbasso s. b.;
- un 1° flicorno contralto mi. b.;
- un basso grave fa;
- un 2° contrabbasso s. b.;
- un 2° tamburo con obbligo di piatti;
- un flicorno grave mi. b.

Art. 2.

Al concorso potranno prendere parte, oltre agli agenti musicanti già in servizio nella banda, quelli del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché i militari di tutte le forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, ed i civili.

Gli aspiranti ai posti suddetti non provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo stesso.

In via eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Il limite massimo di età è fissato in anni 30, elevabile a norma di legge per gli ex combattenti e nella stessa misura per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato. Si prescinde da tale limite per i concorrenti attualmente appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il suddetto limite di anni 30 è elevato di anni cinque, ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite minimo è di 18 anni compiuti.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti ai posti di cui sopra è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito fra due o più candidati, saranno seguiti i criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti norme di legge.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione F.A.P., entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica domanda in bollo da L. 32 (nella quale il concorrente dovrà indicare il suo preciso indirizzo) corredata dei seguenti documenti tutti in competente bollo e debitamente legalizzati:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati);
- 4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale;
- 6) foglio di congedo militare o nulla osta del Ministero della difesa per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che dovranno produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili certificato di esito di leva;
- 7) titolo di studio;
- 8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori degli anni 21.

Il concorrente dovrà, infine, indicare nella domanda lo strumento e la relativa categoria musicale per cui intende concorrere.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che sarà inviata al Ministero corredata dalla copia del foglio matricolare.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutti i concorrenti presenteranno unitamente alla domanda gli attestati di studi musicali fatti, di servizio prestato in altri complessi musicali, di nomine conseguite, di premi ottenuti, diplomi, ecc., valevoli a certificare la loro idoneità ed abilità professionale per il posto messo a concorso.

Prima degli esami i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 4.

I concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

- a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposta ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Art. 5.

I vincitori del concorso per il conferimento dei posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito, se già appartenenti alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori del concorso per il conferimento dei posti vacanti nelle prime e seconde parti appartenenti a bande di altri Corpi militari o delle Forze armate dello Stato potranno essere confermati nel grado da essi rivestito purchè non superiore a brigadiere o grado equiparato. Sarà invece conferito loro il grado di guardia se provenienti dai civili. La conferma sarà concessa dopo che essi abbiano compiuto nella banda il periodo di mesi sei di esperimento e in base a rapporto informativo favorevole del maestro-direttore confermato dal direttore della Scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma.

Coloro che al termine del suddetto periodo di esperimento non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio di istituto e se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato sia in servizio che in congedo o da civili saranno licenziati senza alcuna indennità, nè trattamento di quiescenza.

Art. 6.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, delle rafferme e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento economico e di quiescenza degli agenti musicanti e quanto altro non previsto nel presente bando, valgono le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quelle contenute nel regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1950

p. Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950
Registro Interno n. 40, foglio n. 323. — VILLA

(5207)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazione nella composizione della Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1950, n. 169, concernente la facoltà di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di centodieci tenenti e di ottanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale vengono banditi, per il reclutamento di centonovanta subalterni in servizio permanente dei Carabinieri;

A) un concorso per titoli a centodieci posti di tenente;

B) un concorso per titoli ad ottanta posti di sottotenente;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1950, registro n. 34, foglio n. 368, che approva la composizione della Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi suddetti:

Tenuto conto che il gen. Fioravanti Evaristo, i tenenti colonnelli dei carabinieri in servizio permanente Rucca Costantino, Scivico Giuseppe e il ten. col. di artiglieria in servizio permanente Petretti Mario, si sono resi indisponibili;

Decreta:

Articolo unico.

La composizione della Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1950 citato nelle premesse, viene così modificato:

generale di brigata in servizio permanente Negroni Giorgio, presidente;

colonnello dei carabinieri in servizio permanente Pecorelli Aniello, membro;

maggiore di fanteria in servizio permanente Pico Manfredi, membro;

maggiore dei carabinieri in servizio permanente Bucciarrelli Ettore, membro;

maggiore di fanteria in servizio permanente Bonifazi Luigi, membro;

maggiore di fanteria in servizio permanente Conti Senando, rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani, membro;

capo sezione (grado 7°) dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Tani dott. Mario, segretario senza voto.

Al presidente, ai membri, al segretario della Commissione è attribuito il gettone di presenza nella misura di L. 125.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare ufficiale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1950
Registro Esercito n. 41, foglio n. 285.

(5121)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di marinaio in prova, in servizio sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4601, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, al registro n. 10, foglio n. 296, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41.24.233.190340 del 6 ottobre 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa:

1. Mancuso Antonino, combattente	punti	307
2. Calabrò Antonio, combattente	"	302
3. Latella Francesco, combattente	"	301
4. Arena Antonino Giuseppe	"	292
5. Molonia Pietro	"	288
6. Caracciolo Santo, combattente	"	286
7. Arena Antonino, combattente	"	280
8. Carannante Andrea	"	276
9. Serio Ignazio, combattente	"	273
10. Cama Giovanni, combattente	"	272
11. Abrami Antonino, combattente	"	271
12. Sulfaro Giuseppe, combattente	"	269
13. La Fauci Cosimo, combattente	"	265
14. Lorenzo Antonino, combattente	"	262
15. Bardetta Andrea	"	261
16. Molonia Antonino	"	260

17. Arlotta Filippo, combattente	punti	259
18. Silipigni Giuseppe, combattente	»	258
19. Vadalà Luigi	»	257
20. Berretta Nicola	»	256
21. Garito Giuseppe	»	255
22. Gentiluomo Rosario	»	254
23. Fiannacca Concetto	»	253
24. Panzera Vincenzo, combattente	»	252
25. Zara Giuseppe, combattente	»	251
26. De Michele Vincenzo, combattente	»	250
27. Arena Simone, combattente	»	249
28. Cardullo Giuseppe	»	248
29. D'Arrigo Giuseppe	»	247
30. Tripodi Domenico, combattente	»	246
31. Destefano Saverio, combattente	»	245
32. Squadrito Nicolò, combattente	»	244
33. Scala Salvatore	»	243
34. Accardo Raffaele, combattente	»	242
35. La Fauci Salvatore, combattente	»	241
36. Caruso Nicodemo, combattente	»	240
37. Mazzeo Giuseppe, combattente	»	239
38. Palomba Gaspare, combattente	»	238
39. Trincherà Domenico, combattente	»	237
40. Lanza Giovanni, combattente	»	236
41. Costa Francesco	»	235
42. Fiorello Antonio, combattente	»	234
43. Balistreri Giacomo, combattente	»	233
44. Davi Domenico, combattente	»	232
45. De Sio Salvatore, combattente	»	231
46. Oliva Francesco, combattente	»	217
47. Castriotta Salvatore	»	213
48. Verboso Lorenzo	»	210

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:

1. Mancuso Antonino	14. Lorenzo Antonino
2. Calabrò Antonio	15. Bardetta Andrea
3. Latella Francesco	16. Molonia Antonino
4. Arena Antonino Giuseppe	17. Arlotta Filippo
5. Molonia Pietro	18. Silipigni Giuseppe
6. Caracciolo Santo	19. Vadalà Luigi
7. Arena Antonino	20. Berretta Nicola
8. Carannante Andrea	21. Garito Giuseppe
9. Serio Ignazio	22. Gentiluomo Rosario
10. Cama Giovanni	23. Fiannacca Concetto
11. Abrami Antonino	24. Panzera Vincenzo
12. Sulfaro Giuseppe	25. Zara Giuseppe
13. La Fauci Cosimo	26. De Michele Vincenzo

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti candidati:

27. Arena Simone	38. Palomba Gaspare
28. Cardullo Giuseppe	39. Trincherà Domenico
29. D'Arrigo Giuseppe	40. Lanza Giovanni
30. Tripodi Domenico	41. Costa Francesco
31. Destefano Saverio	42. Fiorello Antonio
32. Squadrito Nicolò	43. Balistreri Giacomo
33. Scala Salvatore	44. Davi Domenico
34. Accardo Raffaele	45. De Sio Salvatore
35. La Fauci Salvatore	46. Oliva Francesco
36. Caruso Nicodemo	47. Castriotta Salvatore
37. Mazzeo Giuseppe	48. Verboso Lorenzo

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori, con decorrenza 1° novembre 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1950
Registro Uff. riscontro ferrovie n. 19, foglio n. 341. — CASABURI

(5168)

Annullamento dell'esito conseguito dal candidato Mancini Adler nel concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni, riservato ai reduci, di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2566.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2566, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1947, al registro n. 5, foglio n. 366, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci, e con il quale veniva pure approvato il relativo avviso-programma di concorso;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1949, n. 345, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1949, al registro n. 12, foglio n. 259, con il quale veniva approvata la relativa graduatoria di merito;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41.24.233.195661 del 18 ottobre 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato l'esito del concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni, riservato ai reduci, di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2566, conseguito dal candidato Mancini Adler per precedenti penali emersi a suo carico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1950
Registro Uff. riscontro ferrovie n. 19, foglio n. 388. — MONACELLI
(5169)

Graduatoria di merito del concorso a diciotto posti di motorista in prova delle navi-traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4600, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, al registro n. 10, foglio n. 295, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G.41/24/215/190338 del 6 ottobre 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui alla premessa:

1. Albano Giovan Giuseppe	punti	346
2. Mancuso Domenico	»	337
3. Cucinotta Giacomo	»	332
4. Augusta Antonino	»	328
5. Campolo Carmelo	»	314
6. Maiorana Croce	»	310
7. Catania Michele	»	307
8. Fleri Andrea	»	305
9. Ingraffia Alfredo	»	296
10. Cannavò Antonino	»	291
11. Agnese Giovanni	»	290
12. Oliva Vincenzo	»	289
13. Mangano Santo	»	283
14. Parisi Placido	»	282
15. Restalunga Giovanni	»	280
16. Colombo Giuseppe	»	277
17. Nava Francesco	»	274
18. Lubrano Lavadera Giuseppe	»	255

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i suddetti vincitori con decorrenza 1° novembre 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1950

Registro Off. riscontro ferrovie n. 19, foglio n. 360. — CASABURI (5170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte e pratiche di esame del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore (grado 10°, gruppo A), specializzazione in botanica agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritte e pratiche della specializzazione in botanica agraria del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) bandito col decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 14 e 15 dicembre 1950, alle ore 8,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(5241)

PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 10117 in data 24 giugno 1950, col quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito col decreto prefettizio 1° giugno 1947, n. 6128, modificato successivamente col decreto n. 1673 del 18 febbraio 1948;

Visto il precedente decreto n. 14066 in data 6 settembre 1950, contenente varianti alle nomine dei vincitori del concorso ai posti suddetti;

Considerato che il dott. Biondi Renzo, invitato a dichiarare se intendeva accettare la condotta veterinaria di Terricciola, ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e che il dott. Lenzi Luigi ha espressamente rinunciato alla condotta di Santa Croce sull'Arno;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, a modifica dei precedenti decreti, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Braccini dott. Antonio: Terricciola;
2. De Sommain dott. Giovanni: Santa Croce sull'Arno;
3. Rossi dott. Giuseppe: Chianni;
4. Marcacci dott. Cesare: Riparbella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei Comuni interessati e della Prefettura.

Fisa, addì 28 settembre 1950

Il prefetto: Mocchi

(5075)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Canzio Gallotti (20° graduato), Enrico Locatelli (21°), Mario Parolari (28°), Mario Daolio (32°), Cesare Preite (35°), Giuseppe Casale (37°), Ferdinando Azimonti (46°), Valentino d'Osualdo (49°), e Angelo Orlandi (55°), hanno rinunciato alla nomina per la sede consorziale di Cavaria;

Rilevato che i dottori Luigi Bolignini (60°), Matteo Rainisio (65°), Lino Capietti (67°), Giuseppe Gougoux (78°), sono successivamente decaduti dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine loro stabilito;

Visto che il dott. Guido Perina (80° graduato), ha rinunciato alla stessa sede;

Considerato che il dott. Giovanni Ghezzi (82° graduato), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ghezzi, domiciliato ad Arconate (provincia di Milano), è assegnato alla condotta medica consorziale di Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Jorago con Orago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 9 novembre 1950

Il prefetto: VINCENTI

(5080)